



CITTÀ DI TERAMO

Il Sindaco

OGGETTO: PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- NOTA DI INTERPRETAZIONE DISPOSITIVA PER I TABACCAI.

IL SINDACO

PREMESSO che

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI E VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il Decreto Legge **n. 6 del 23 febbraio 2020**, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **23 febbraio 2020**, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **25 febbraio 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **1° marzo 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **4 marzo 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio **8 marzo 2020** recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare l'art. 2 comma 1 lettera f);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **9 marzo 2020** recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia*

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;

- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri *dell'11 marzo 2020* recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

CONSIDERATO che tra le misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del citato DPCM 8 marzo 2020, esteso poi all'intero territorio nazionale dall'art. 1, comma 1 del DPCM del 9 marzo 2020, è previsto di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

VISTO, inoltre l'art.1, comma 1, numero 1) del il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, ai sensi del quale "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

VISTO altresì l'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, che elenca le attività consentite, tra le quali rientra il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (riconducibili al codice Ateco 47.2) ;

RILEVATO, pertanto che dalla normativa vigente non risulta disposta la chiusura dei tabaccai, ma che all'interno degli stessi devono ritenersi consentite le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini, ammesse ai sensi dell'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 (codice ATECO 47.26);

DATO ATTO invero che all'interno dei tabaccai vengono altresì normalmente offerte tipologie di gioco (quali ad esempio le slot machine e i giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale) che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali;

RILEVATO che:

- nessuna disposizione tra quelle sopra menzionate permetta di ritenere quali attività consentite le attività ludiche che non sono dunque riconducibili ad alcuna fattispecie normativamente specificata;
- le attività di gioco presenti all'interno dei tabaccai stimolano diverse persone ad allontanarsi da casa quasi quotidianamente e a formare facilmente e frequentemente piccole aggregazioni, in pieno contrasto con le prescrizioni normative;
- gli spostamenti futili motivati da attività, meramente ludiche e/o che non corrispondano ad un interesse primario dell'individuo o ad una necessità non solo non trovano giustificazione ma appaiono in aperto contrasto con la *ratio* della normativa emergenziale;

RILEVATO che

- l'OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus, alla luce della sua aggressività, ampiamente descritta e documentata dagli ultimi report medici e scientifici;
- che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio nazionale e locale, occorre fortemente scoraggiare ogni contatto sociale che non sia strettamente indispensabile e/o riconducibile alle fattispecie normativamente specificate;
- che a fronte dell'interesse primario, costituzionalmente garantito, alla tutela della salute, vada con forza preclusa ogni attività, meramente ludica e/o che non corrisponda ad un interesse primario dell'individuo e che pertanto contrasti apertamente con la *ratio* della normativa emergenziale;

RITENUTO che la situazione emergenziale in essere imponga di attenersi al rispetto rigoroso dei DPCM in vigore e ad una interpretazione teleologicamente orientata degli stessi allo scopo di non contrastare con la *ratio* della stessa normativa che è quella di prevenire e contenere il contagio;

RICHIAMATA, altresì, la Determinazione *n. 89326 del 12/03/2020* dell'Agenzia Dogane e Monopoli avente ad oggetto: *"D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Direttiva sui giochi per i tabaccai"* indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) nella quale si legge:

"Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 (poi integrato dal D.P.C.M. 9 marzo 2020) ha previsto la sospensione, sull'intero territorio nazionale, delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. L'Agenzia, con Direttiva n. 82295/RU dell'8 marzo 2020, ha prontamente dato disposizioni in tal senso.

Con D.P.C.M. 11 marzo 2020, per quanto concerne i pubblici esercizi, sono state varate ulteriori misure, prevedendo la sospensione di numerose attività commerciali e di ristorazione, con esclusione, tra l'altro, dei tabaccai purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

In questi esercizi commerciali vengono offerte tipologie di gioco (i.e. le slot machine e i giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale) che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali; di talché si genererebbe una maggiore difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e servizi ivi distribuiti.

Attesa la ratio dei provvedimenti in relazione all'attuale situazione emergenziale, per i tabaccai si chiede ai concessionari il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali";

RITENUTO alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale ed anche comunale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, un formale atto di forte invito e raccomandazione ai tabaccai ubicati all'interno del territorio comunale alla richiesta formulata dall'Agenzia Dogane e Monopoli, che si ritiene perfettamente rispondente alla lettura rigorosa dei DPCM in vigore e ad una interpretazione teleologicamente orientata degli stessi, tanto più nell'attuale fase emergenziale che vede muoversi tutti i livelli istituzionali verso azioni ed interpretazioni normative il più possibile restrittive degli spostamenti consentiti;

per l'effetto di tutto quanto rappresentato,

DISPONE

- che, nell'osservanza rigorosa di quanto disposto dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come correttamente ed opportunamente interpretato in relazione alla sua *ratio*, nei tabaccai presenti sul territorio del Comune di Teramo siano consentite le sole attività di vendita di tabacchi e

servizi affini, espressamente ammesse ai sensi dell'Allegato 1 del detto DPCM (ed espressamente riconducibili al codice ATECO 47.26);

e, pertanto, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa emergenziale vigente,

SI INVITANO

i tabaccai ed ai concessionari del gioco pubblico presenti sul territorio del Comune di Teramo ad attenersi in modo rigoroso al rispetto di quanto disposto dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 alla luce dell'allegato 1 nonché alla richiesta formulata dall'Agenzia Dogane e Monopoli nella Determinazione *n. 89326 del 12/03/2020* avente ad oggetto: *“D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Direttiva sui giochi per i tabaccai”* e, per l'effetto

1) a svolgere all'interno dei propri esercizi le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini, espressamente ammesse ai sensi dell'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 (ed espressamente riconducibili al codice ATECO 47.2 e nello specifico al codice 47.26).

2) ad assicurare con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, facendo salve eventuali successive disposizioni:

- il blocco delle slot machines, la disattivazione di monitor e televisori e la sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito possibili all'interno degli esercizi (a titolo esemplificativo gratti e vinci, 10 e lotto etc.) al fine di impedire la permanenza degli avventori e conseguenti assembramenti per motivi di gioco all'interno dei locali;


STABILISCE

- 1) Che la presente nota sia pubblicata sul sito web del Comune di Teramo;
- 2) Che la Polizia Municipale è incaricata della verifica dell'osservanza della predetta disposizione;
- 3) La massima diffusione della presente nota a tutti gli organi di stampa e di diffusione radio-televisiva;
- 4) La comunicazione della presente nota, per il tramite delle Associazioni di Categoria, a tabaccai ed ai concessionari del gioco pubblico presenti sul territorio del Comune di Teramo, a cura dell'Ufficio Commercio del Comune di Teramo;
- 5) La comunicazione della presente nota:
 - Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Al Ministero della Salute;
 - Al Presidente della Regione Abruzzo;
 - Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
 - Al Sig. Questore di Teramo;
 - Al Presidente della Provincia di Teramo;
 - Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
 - Al Comandante della Guardia di Finanza di Teramo;

- Al Comando della Polizia Municipale di Teramo;
- Al Dirigente del Settore Commercio del Comune di Teramo

IL SINDACO

Gianguido D'Alberto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianguido D'Alberto', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name and is partially overlaid by a large, thin, black scribble that extends upwards and to the left.